

Polizza n. 46521167 Pagina 12 di 23

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 250,00 per ciascun sinistro e vale nei limiti territoriali previsti dall'Art. 13) delle Norme e, relativamente alla guida di veicoli, per i Paesi ove richiesta è stata rilasciata regolare carta verde.

y) Responsabilità Civile personale dei dipendenti e lavoratori parasubordinati

L'assicurazione vale entro i limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C.T., anche per la responsabilità personale dei dipendenti e dei lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di quest'estensione di garanzia sono inoltre **considerati Terzi anche i dipendenti e i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, entro comunque il limite del massimale previsto per la garanzia R.C.O. ovvero entro il limite del massimale previsto per la garanzia R.C.T. qualora la garanzia R.C.O. non sia prestata.**

z) Scavi e reinterri

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni che si verificassero dopo il re interro degli scavi medesimi **fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verificino durante il periodo di efficacia del contratto.**

La garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile verso Terzi per danni a cose, con una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 250,00 su ciascun sinistro e il massimo risarcimento di € 100.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

aa) Terzi gli amministratori

A parziale deroga dell'Art. 18))b) delle norme, sono considerati Terzi, limitatamente alle lesioni corporali subite, gli amministratori e/o componenti il consiglio d'amministrazione che non siano i legali rappresentanti dell'Assicurato e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui all'Art. 18))a) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile.

RESTANTE PARTE DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO



Polizza n. 46521167 Pagina 11 di 23

L'assicurazione comprende inoltre: gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, recinzioni comunque costruite, parchi e giardini, alberi anche di alto fusto, cancelli comunque azionati e i rischi derivanti dall'esistenza di antenne radio televisive.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- **Ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;**
- **Attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;**
- **Da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, e quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali.**

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture e quelli derivanti da rigurgito di fogne, la garanzia è **prestata con la franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 250,00 su ciascun sinistro.**

La garanzia comprende i danni derivanti da lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati, restando inteso che, qualora la manutenzione fosse affidata a Terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori stessi.

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, supera del 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato a quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati Terzi i condomini, i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

x) Responsabilità Civile del committente (ex art. 2049 Codice Civile)

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti, **regolarmente iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge, compresi eventuali lavoratori parasubordinati, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.**

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

L'assicurazione è estesa inoltre, alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori e/o servizi formanti oggetto delle attività specificate in polizza, eseguite da Terzi in nome e per conto dell'Assicurato stesso. Agli effetti della presente estensione sono considerati Terzi esclusivamente per le lesioni corporali subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) le società, i loro dipendenti, gli addetti e i lavoratori stagionali, della cui opera l'Assicurato può avvalersi, anche saltuariamente e anche se ripetutamente, per fatto connesso all'Assicurato stesso o di persone delle quali deve rispondere a norma del citato art. 2049 del Cod. Civ.

Mod. H533 - Ed. 06/2017



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Via G. B. Cassinini, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5320360 - 5351461
Internet: www.helvetia.it
PEC: helvetia@actaliscomail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Arig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031

